

ALLEGATO D) Elenco delle specie fungine per le quali si applica l'articolo 6, comma 4 della Legge Regionale 8/2007.

. La raccolta dei funghi deve avvenire in modo che gli esemplari di sporofori restino interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo anche ad una sommaria pulizia degli stessi.

. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario, in riferimento al disposto di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale è vietato raccogliere gli sporofori di:

a) *Boletus edulis* (Porcino) e relativo gruppo (*Boletus aereus*, *Boletus reticulatus* = *Boletus aestivalis*, *Boletus pinicola*) con diametro del cappello inferiore a cm 3;

b) *Tricholoma georgii* = *Calocybe gambosa* (Prugnolo), *Pleurotus eryngii* e *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm 2.

. Per tutti gli altri funghi epigei spontanei commestibili è vietato raccogliere gli sporofori immaturi, ovvero che non presentino le caratteristiche morfologiche tali da consentirne la naturale liberazione delle spore (sporulazione) e/o la loro sicura determinazione.

. Le specie di agaricomyceti che presentano sporofori cespitosi e/o concresciuti (ad esempio, *Armillaria mellea*, *A. tabescens*, etc.) possono essere raccolte solo se nel cespo sono presenti esemplari di dimensioni tali da determinarne con sicurezza la specie.

. E' permessa la raccolta di un unico esemplare di sporoforo fungino che ecceda il limite stabilito dei tre chilogrammi (*Langermannea gigantea*, etc.) o di un unico cespo di funghi concresciuti che ecceda tale peso (*Pleurotus ostreatus*, *Armillaria mellea*, etc.).

. Per i funghi ammessi al consumo e commercializzabili solo in qualità di sporofori giovani, è consentita la raccolta degli sporofori giovani che comunque presentino tutte quelle caratteristiche morfologiche necessarie alla loro sicura determinazione.